

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FERRANTE, RIPAMONTI, ASCIUTTI, BERTONI, BESOSTRI, BOCO, BORNACIN, BORTOLOTTI, BRUNO GANERI, CALVI, CAMO, CARELLA, CECCHI GORI, CIONI, CONTE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, DANIELE GALDI, DE LUCA Athos, DIANA Lino, DIANA Lorenzo, DI BENEDETTO, DI ORIO, DUVA, ERROI, IULIANO, LUBRANO DI RICCO, MAGNALBÒ, MANCA, MANFREDI, MANZI, MARINO, MAZZUCA POGGIOLINI, MICELE, MONTICONE, MUNDI, PAROLA, PASQUINI, PELLEGRINO, PERUZZOTTI, PETTINATO, PIERONI, PIZZINATO, RUSSO SPENA, SALVATO, SEMENZATO, SPECCHIA, SQUARCIALUPI, TAPPARO, THALER AUSSERHOFER, VALLETTA, VISERTA COSTANTINI e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1999

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni e addestramenti pericolosi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 agosto 1991, n. 281, recante norme in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo, ha segnato una svolta fondamentale nel rapporto uomo-animale in quanto ha recepito principi e sentimenti già da tempo radicati nella coscienza collettiva.

Con riferimento, in particolare, ai cani la legge 14 agosto 1991, n. 281, ne promuove e ne tutela il diritto all'esistenza attraverso la razionalizzazione delle strutture municipali atte ad ospitarli per più lunghe permanenze e l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali.

Di fronte all'allarmante susseguirsi di episodi di maltrattamento e di violenza che vedono come protagonisti (anche se non esclusivamente) cani di razze comunemente impiegate nella difesa e nella guardia si ravvisa, oggi, l'esigenza e la necessità di delineare in modo compiuto un quadro giuridico di riconoscimento e di tutela dei diritti dell'animale domestico, da sempre considerato un amico dell'uomo e un membro del nucleo familiare.

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, innanzitutto riconoscere il diritto all'esistenza degli animali da affezione come regola «di natura» prima ancora che norma di diritto positivo.

A garantire effettivamente tale diritto sono, poi, preposte una serie di disposizioni che introducono strumenti di natura sostanzialmente preventiva. Così, in primo luogo, la istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, diretto a fornire una serie di prestazioni medico-chirurgiche di base con l'obiettivo di favorire quei proprietari meno abbienti che, in ogni caso, abbiano deciso di condividere la propria esistenza con un animale, prendendose-

ne cura. Così, pure, la previsione di unificare l'anagrafe canina all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente nei comuni, come disciplinato dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni: la possibilità della diretta identificazione della persona affidataria del cane garantisce, infatti, maggiore tutela sia all'animale (si pensi ai casi di abbandono, maltrattamenti, eccetera) sia alla collettività per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene.

Con la normativa proposta si vuole, inoltre, affrontare un fenomeno estremamente preoccupante concernente il combattimento tra cani ovvero tra cani e altri animali, all'uopo addestrati, specie nelle regioni centro-meridionali del Paese. Il fatturato annuo complessivo di queste barbare scommesse clandestine si aggira intorno ai mille miliardi di lire, soldi che vengono intascati dai *clan* malavitosi organizzatori delle lotte.

L'aspetto più crudele e intollerabile delle tecniche di allevamento dei cosiddetti «cani killer» risiede nell'utilizzo di altri cani, rubati o randagi, o di altri animali per verificare il grado di efficacia dell'addestramento stesso; questi ultimi infatti vengono generalmente legati a un palo o ad un muro per poi essere sbranati dai cani *killer*.

Occorre porre fine a simili brutture, indegne di un qualsiasi Paese civile, mediante un rafforzamento della normativa vigente che, pur vietando le scommesse clandestine ed il maltrattamento di animali, risulta essere eccessivamente blanda: chi commette i reati sopra citati rischia solo una multa o lievi sanzioni penali.

Un elemento, infine, non secondario e particolarmente drammatico relativo all'addestramento dei cani di media o grossa taglia alla difesa ed all'attacco concerne i bambini, troppe volte vittime di una ferocia

«guidata» da proprietari di cani appartenenti a razze particolarmente aggressive (come i cani *pit-bull*) ovvero da addestramenti pericolosi imposti ai cani da guardia.

Numerosi sono i fatti di cronaca al riguardo e non è più tollerabile assistere passivamente ad uccisioni o menomazioni di creature innocenti. È questo il senso di alcune delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge rivolte, in particolare, ad istituire una licenza per la detenzione di cani pericolosi (equiparabili, di fatto, a vere e proprie armi letali alle quali estendere, di conseguenza, la licenza del porto d'armi), ad obbligare i detentori di cani potenzialmente aggressivi alla stipula di un

contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e, infine, a prevedere una disciplina stringente in materia di commercio e di controllo delle nascite dei cani appartenenti alla razza *pit-bull*.

Sembra utile, comunque, tener presente che i cani di per sé non sono né buoni né cattivi. Come ebbe a sottolineare uno dei padri ispiratori della filosofia animalista, Jeremy Bentham – filosofo utilitarista inglese del secolo XVIII – nella sua opera *Introduction to the principles of moral and legislation*: «Verrà un giorno in cui il resto della creazione animale acquisterà quei diritti che mai avrebbero dovuto essere negati dalla mano della Tirannia».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni di modifica e di integrazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni)

1. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 1, le parole: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato riconosce e garantisce il diritto all'esistenza degli animali di affezione, ne promuove la tutela,».

3. Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Tutela sanitaria dei cani e dei gatti). - 1. È istituito il Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, di seguito denominato «Servizio».

2. Hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio gli animali regolarmente registrati ai sensi della presente legge o di cui i cittadini possano, inequivocabilmente, dimostrare la proprietà.

3. La partecipazione dei cittadini alle spese in regime di convenzione non può superare, per ciascuna prestazione, il 25 per cento della tariffa massima medico-professionale.

4. Hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni del Servizio i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito.

5. I veterinari liberi professionisti che intendono accedere alla convenzione con il Servizio devono presentare richiesta al proprio ordine provinciale. Gli ordini provinciali inviano le richieste alla commissione regionale di cui all'articolo 3.

6. Per tutti gli animali curati in regime di convenzione deve essere redatta la relativa cartella clinica recante elementi univoci di riconoscimento nonché i dati idonei ad identificare il legittimo proprietario dell'animale.

7. La Commissione unica del farmaco (CUF) presso il Ministero della sanità provvede a classificare i medicinali veterinari nelle seguenti due fasce: A: salvavita; B: a pagamento.

8. Per la copertura degli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, a decorrere dall'anno 1999 e fatto salvo quanto disposto al comma 9, i possessori di cani e gatti sono tenuti al pagamento di un'imposta regionale annuale di lire 20.000. L'acquisto di un cane o di un gatto già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

9. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 8:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi ed alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani adibiti ai servizi delle Forze armate e delle Forze di polizia;

c) i cani ed i gatti lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque non superiore a due mesi;

d) i cani ed i gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni animaliste senza fini di lucro;

e) i cani ed i gatti appartenenti a cittadini esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito».

4. All'articolo 3, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«7-bis. Presso ciascun assessorato regionale alla sanità è istituita una commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio sanitario veterinario di cui all'articolo 2-bis, presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato e composta da: due rappresentanti delle

aziende sanitarie locali, due rappresentanti dell'ordine professionale dei veterinari, due rappresentanti dei sindacati dei veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale, due rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute ed un rappresentante delle facoltà degli studi di veterinaria.

7-ter. La commissione regionale ha il compito di:

a) determinare le prestazioni riconosciute in convenzione, le quote di partecipazione dei cittadini al Servizio e le eventuali ulteriori esenzioni dalla partecipazione alla spesa, sulla base delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2-bis, comma 8;

b) definire l'elenco dei veterinari che sono ammessi alla convenzione, fra coloro che hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 2-bis, comma 5, in base ai titoli e all'anzianità di servizio del richiedente, nell'ambito di una uniforme distribuzione territoriale dei medici e degli ambulatori;

c) aggiornare triennialmente l'elenco di cui alla lettera b) in base ai risultati del servizio svolto ed alle nuove richieste, disponendo cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.

7-quater. Sono di diritto iscritti agli elenchi regionali di cui al comma 7-ter:

a) i veterinari delle aziende sanitarie locali nell'esercizio della loro attività libero-professionale;

b) i veterinari degli ambulatori delle facoltà di veterinaria».

5. All'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Nella scheda anagrafica della popolazione residente gestita, per le famiglie e le convivenze anagrafiche, dai comuni è inserita la sigla di riconoscimento del cane, abbinata al nominativo della persona che al momento del tatuaggio, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, risulti l'affidatario responsabile del cane».

6. All'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Chiunque omette di denunciare, entro 24 ore, alla polizia municipale lo smarrimento del proprio cane iscritto nella scheda anagrafica ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 2 milioni.

3-ter. Chiunque omette di comunicare alla competente anagrafe comunale, entro trenta giorni, il trasferimento della residenza, il decesso o la cessione del cane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 300.000».

Art. 2.

(Licenza per la detenzione di cani pericolosi)

1. È istituita la licenza di detenzione per i proprietari di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi, appartenenti alle razze indicate in apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per i proprietari di cani meticci derivanti dall'incrocio di esemplari appartenenti alle razze indicate nel medesimo decreto.

2. Per il rilascio della licenza di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di rilascio della licenza di porto d'armi, in quanto compatibili. Il mancato possesso della licenza da parte dei soggetti che vi siano tenuti ai sensi del comma 1 è equiparato, agli effetti penali, al porto abusivo d'armi.

3. I proprietari di cani soggetti all'obbligo di licenza ai sensi del comma 1 devono presentare la relativa richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso comma 1.

Art. 3.

*(Responsabilità civile per danni
contro terzi)*

1. I detentori di cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti a stipulare, al momento in cui ne acquisiscono la disponibilità, un contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni contro terzi. Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 83 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono raddoppiate nei confronti dei proprietari di cani appartenenti alle razze individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

(Disciplina dei cani della razza pit-bull)

1. La cessione a qualsiasi titolo e la detenzione di cani della razza *pit-bull* sono vietate. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza devono provvedere, entro tre mesi, alla loro sterilizzazione.

2. Tutti i cani appartenenti alla razza *pit-bull* sono sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria che provvede al loro affidamento:

a) ad associazioni di tutela degli animali legalmente riconosciute che ottengano certificazione di gradimento da parte dei servizi veterinari regionali;

b) a canili pubblici o convenzionati;

c) a canili sanitari.

3. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo comma, del codice penale.

Art. 5.

(Addestramento dei cani)

1. I proprietari di stabilimenti o i titolari di licenza per l'allevamento e l'addestramento di cani devono fornire ogni anno al Ministero dell'interno l'elenco dei nominativi dei clienti che hanno fatto addestrare il proprio cane.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da un minimo di lire 20 milioni ad un massimo di lire 100 milioni e si provvede al sequestro dello stabilimento. Se l'autore della violazione è titolare di licenza per la conduzione, il trasporto o il commercio di animali, questa è sospesa per un minimo di otto mesi. In caso di recidiva l'ammenda è aumentata di un terzo e la licenza è ritirata definitivamente.

3. È vietato l'addestramento teso ad enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani, ed in particolare l'addestramento alla difesa e all'attacco. Il contravventore è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi o con l'ammenda da lire 30 milioni a lire 120 milioni.

4. È altresì vietato il taglio delle orecchie e della coda, con esclusione dei fini terapeutici motivati per iscritto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'addestramento dei cani in dotazione alle Forze armate e di polizia.

Art. 6.

(Circostanza aggravante per i giochi d'azzardo con i cani)

1. All'articolo 719, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie».

Art. 7.

(Lotte e competizioni cruente tra animali)

1. Chi organizza, partecipa o assiste a gare, lotte o competizioni cruente tra animali, in luoghi pubblici o privati, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La pena è raddoppiata per gli organizzatori qualora questi abbiano precedenti penali o sussista continuità e ripetizione del reato o sia dimostrata l'appartenenza degli organizzatori stessi alla malavita organizzata.

2. Qualora gli organizzatori o i partecipanti agli spettacoli di cui al comma 1 siano titolari di licenze concernenti la conduzione, il commercio o il trasporto di animali, queste sono sospese per un periodo variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. In caso di recidiva, la pena di cui al comma 1 è raddoppiata e la licenza è ritirata definitivamente.

Art. 8.

(Disposizioni fiscali e per la destinazione di risorse in favore della lotta al randagismo)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La detrazione di cui alla presente lettera spetta inoltre per le spese medico-veterinarie, adeguatamente certificate, relative ai cani e ai gatti registrati ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, o di cui il contribuente possa documentare la proprietà».

2. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono destinate, in ordine di priorità:

a) alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1;

b) al finanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 9.

(Disposizioni di attuazione)

1. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotte dall'articolo 1 della presente legge:

a) i veterinari libero professionisti devono presentare la richiesta di accesso alla convenzione con il Servizio sanitario veterinario mutualistico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Commissione unica del farmaco (CUF) provvede alla classificazione dei medicinali veterinari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le commissioni regionali per le prestazioni a carico del Servizio sanitario veterinario sono istituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

